

CRITERI GENERALI PER L'ISCRIZIONE, LA FORMAZIONE DELLE CLASSI/SEZIONI, L'AMMISSIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Iscrizioni alla scuola dell'infanzia

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata a domanda presso l'istituzione scolastica prescelta, come da modello **Allegato A**. All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il **modello B**, relativo alla scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica. Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, all'inizio dell'anno scolastico, anche il **modello C** per la scelta delle attività alternative.

Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il **31 dicembre dell'anno di riferimento**, il terzo anno di età.

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il **31 dicembre** e comunque non oltre il termine del **30 aprile dell'anno successivo**. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'Infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile dell'anno successivo.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il **31 dicembre**, tenendo anche conto dei seguenti criteri di preferenza:

- a) residenza autocertificata nella frazione dov'è ubicato il plesso richiesto (in base allo stradario concordato con i Comuni);
- b) residenza autocertificata nel Comune dov'è ubicato il plesso richiesto;
- c) rispetto dei tempi di presentazione delle domande nei termini annualmente previsti;
- d) domicilio/autocertificazione che dichiari che l'alunno vive abitualmente e/o per gran parte dell'anno scolastico e/o della giornata nella frazione d'utenza del plesso richiesto;
- e) domicilio/autocertificazione che dichiari che l'alunno vive abitualmente e/o per gran parte dell'anno scolastico e/o della giornata nel Comune dov'è ubicato il plesso richiesto;
- f) autocertificazione attestante che almeno uno dei genitori lavora stabilmente nella frazione dov'è ubicato il plesso richiesto;
- g) autocertificazione attestante che almeno uno dei genitori lavora stabilmente nel Comune dov'è ubicato il plesso richiesto.

- Con riferimento ai punti dall'a) alla f) all'interno di ciascuno di essi sono considerate le seguenti ulteriori precedenze:

Età anagrafica (con precedenza per i bambini di maggiore età anagrafica ed iniziale esclusione dei bambini anticipatari, la cui ammissibilità sarà valutata in un secondo tempo previo accertamento delle condizioni di fattibilità);

- Alunno a.t.a.s. (avente titolo al sostegno);
- Alunno con fratello già ammesso alla frequenza del medesimo plesso di scuola materna (per riconferma o per altro titolo preferenziale);
- Alunno i cui genitori lavorano entrambi (certificazione o autocertificazione).

L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata:

- Alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- Alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Note applicative

Pubblicate le liste degli alunni ammessi ai singoli plessi, sulla scorta delle precedenze valutabili, delle preferenze espresse e delle disponibilità dei posti, trascorso il termine di dieci giorni per l'accoglimento di eventuali reclami, le stesse saranno definitive.

Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n.89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali, nel rispetto dell'orario annuale massimo delle attività educative fissato dall'art.3, comma 1, del D.L.vo n.59/2004.

Le scuole comunicheranno, per iscritto, agli interessati l'eventuale mancato accoglimento delle domande. La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l'opzione verso altra scuola.

Formazione delle sezioni

All'inizio di ciascun anno scolastico il team di plesso conferma o riformula le scelte metodologiche/ organizzative secondo le quali intende operare.

Fermo restando che il numero di bambini iscritti alle varie sezioni deve garantire una certa uniformità (non deve essere superato il limite di 5 unità tra il numero massimo di una sezione e quello di un'altra dello stesso plesso), si seguono, per quanto possibile, i seguenti criteri:

1. Rispetto della normativa vigente;
2. Numero massimo di alunni più vicino a 20 unità nelle sezioni con alunni diversamente abili;
3. Omogeneità (il più omogeneo possibile);
4. Separazione/unione dei bambini in presenza di richiesta scritta e motivata della famiglia (in caso di fratelli) o in casi particolari su richiesta dei servizi sociali o del personale degli asili nido di provenienza o degli insegnanti della scuola /sezione di provenienza

Tali criteri si applicano, in fase di formazione delle sezioni, anche nei confronti di bambini già frequentanti (là dove si ritengano inevitabili rimpasti fra sezioni).

L'ammissione alla frequenza dopo l'inizio della scuola, sempre condizionata dalla effettiva disponibilità di posti e dal requisito dell'età, è così regolata:

- in ogni periodo dell'anno sono possibili gli inserimenti dei trasferiti in quel momento, cioè di quegli alunni che già stavano frequentando altrove la scuola dell'infanzia fino al momento del loro trasferimento;
- in ogni periodo dell'anno sono consentiti gli inserimenti di quanti si trovavano in lista di attesa e/o degli iscritti in ritardo;

Capienza massima

Si considera la possibile capienza massima oltre i 25 alunni (fino al massimo di 28) solo per gli alunni effettivamente residenti/domiciliati nel territorio dell' Istituto.

Iscrizioni fuori termine

Le iscrizioni effettuate oltre il termine di presentazione fissato è immediata in presenza di posti, diversamente l'alunno viene collocato nella lista di attesa dei plessi richiesti, in coda rispetto agli alunni già inseritivi.

Frequenze temporanee

Le richieste di frequenza temporanea (famiglie itineranti), sono accolte previo accertamento della disponibilità di posti.

Dopo **trenta giorni di assenza consecutiva non giustificata**, si procede al depennamento dell'alunno iscritto, per poter accettare nuove iscrizioni.

Disposizione comune a tutti gli ordini di Scuola:

Premesso che la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di primo grado sono per Legge obbligatorie e gratuite e la Scuola dell'Infanzia non obbligatoria ma gratuita, si stabilisce un contributo volontario annuo da versare all'atto dell'iscrizione, determinato dal Consiglio d'Istituto.

Detto contributo volontario costituisce uno degli elementi del patto tra scuola ed utenti che si sceglie liberamente con l'iscrizione. Per esigenza di trasparenza, tale contributo implementa la quota di finanziamento erogata dallo Stato e dall'Ente Locale, totalmente finalizzato per acquistare materiale didattico di facile consumo; effettuare fotocopie per le attività didattiche; allestire manifestazioni e preparare il relativo materiale di documentazione; supportare l'uso delle dotazioni informatiche; stipulare la polizza assicurativa contro gli infortuni e la RCVT.